

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1 : Enti gestore e fornitori

Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel comprensorio del Consorzio è esercitato dall'Amministrazione Consortile a mezzo del proprio acquedotto ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta acquista acqua potabile presso l'Ente gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia, oggi SICILIACQUE S.p.a, e nei limiti della disponibilità idrica assicurata la distribuisce nel proprio territorio.

Art. 2 : Concessioni di fornitura e durata

1. La fornitura dell' acqua è concessa, previa sottoscrizione per accettazione della relativa concessione di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.
2. Le concessioni di fornitura decorrono dalla data del rilascio, hanno validità di un anno e saranno rinnovate tacitamente di anno in anno ove non venga fatta disdetta entro i termini previsti dal Regolamento.

Art. 3 : Modalità per il recesso della concessione di fornitura - Voltura dell'utenza-

Decesso dell'utente

1. Recesso:

Qualora l'utente intenda recedere dalla concessione, deve comunicarlo per iscritto a mezzo lettera presentata presso una delle sedi consortili o spedita per raccomandata a.r.

L'utente continuerà ad essere responsabile degli obblighi concessori fino alla data di effettivo taglio della presa che sarà eseguito entro 15 giorni dalla richiesta. Il taglio avverrà in corrispondenza del punto di derivazione della condotta consortile con rimozione del contatore idrometrico e con contestuale redazione di un apposito verbale, di concerto con l'utente o suo delegato.

In seguito il Consorzio invierà bolletta di conguaglio sul consumo effettivamente accertato e l'utente resta obbligato a corrispondere le somme che gli saranno comunicate entro 30 giorni decorrenti dalla data della stessa comunicazione.

2. Voltura:

è ammessa la voltura con continuità di lettura nel caso di vendita dell'immobile, di cessione dell'esercizio, di cessazione della locazione e per ogni altra evenienza per la quale cambia l'utilizzatore della fornitura. In tal caso il richiedente deve corrispondere al Consorzio la somma prevista nell'allegata tabella "A" punto 4 quale contributo spese per la voltura della concessione.

In caso di omessa comunicazione della variazione, resta ferma la responsabilità del concessionario.

3. Decesso:

In caso di morte dell'utente, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Consorzio di tutte le somme dovute dall'utente deceduto.

Gli eredi sono tenuti inoltre ad avvisare il Consorzio dell'avvenuto decesso ed a provvedere o alla formale cessazione della concessione o al subentro dell'utenza, nei termini e nei modi di cui ai precedenti commi.

In caso di omessa comunicazione della variazione gli eredi o gli aventi diritto rispondono degli obblighi concessionari.

Art. 4 : Divieto di rivendita e di sub-fornitura

- 1 E' vietata la rivendita o la sub - fornitura a terzi dell'acqua fornita dal Consorzio.
- 2 L'utente deve utilizzare l'acqua esclusivamente per l'uso e per gli immobili indicati nella concessione.
- 3 E' pertanto fatto divieto assoluto all'utente di:
 - a) cedere a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso, tutta o parte dell'acqua fornitagli;
 - b) alimentare altri immobili (anche di proprietà dell'utente stesso) non espressamente indicati nella concessione di fornitura;
 - c) utilizzare gli impianti di distribuzione dell' acqua per uso diverso da quello indicato in concessione e modificarli senza esplicita autorizzazione da parte del Consorzio.

L'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione, nonché la cessione a terzi di tutta o parte dell'acqua ricevuta o l'alimentazione di altri immobili non indicati nella concessione comporteranno la revoca della stessa ed il pagamento di eventuali danni arrecati a questo Consorzio.

TITOLO II

Norme per le forniture e Tipi di concessione

Art. 5: Fornitura

1. Usi Consentiti:

Il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, per l'espletamento del servizio idrico, acquista, controlla la qualità ed eroga acqua potabile all'utenza.

Sono escluse le forniture per il funzionamento di macchine e altri attrezzi industriali e per l'irrigazione.
2. Consegna:

La fornitura dell'acqua è effettuata all'uscita dei pozzetti posti sulla rete dell'acquedotto, con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore idrometrico per ogni singola unità abitativa.

3 Locali di pertinenza :

La singola unità abitativa da servire può includere, ai fini della definizione della relativa utenza idrica, i locali di pertinenza posti ad esclusivo servizio dell'unità medesima qualora questi costituiscano parte dello stesso corpo di fabbrica dell'unità principale o, nel caso di aziende agricole isolate uni e/o plurifamiliari o villette, qualora i locali di pertinenza si ubicano all'interno della area di pertinenza esclusiva.

In tale evenienza la fornitura dell'acqua a favore della singola unità e delle relative pertinenze esclusive sarà misurata da un unico contatore e sarà codificata unica utenza.

4 Utenza condominiale:

Nel caso di utenti isolati che si vogliano unire in condominio al fine di usufruire del servizio idrico erogato dal Consorzio, con unico punto di consegna , la fornitura avverrà, mediante una sola concessione intestata ad uno dei fruitori designato con delega, sottoscritta dagli altri condomini che si impegnano a rispondere in solido ed individualmente con l'intestatario per tutti gli obblighi concessori.

5 Sospensione:

E' facoltà del Consorzio, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi tempo la fornitura per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche che possano compromettere la distribuzione dell'acqua, per evenienze conseguenti al contingente soddisfacimento di fabbisogni di emergenza o per condizioni eccezionali che rischiano di compromettere i requisiti di qualità della acqua distribuita.

Il Consorzio non si assume altresì responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventuali interruzioni o limitazioni delle forniture, dovute a ragioni fortuite o a cause di forza maggiore, a scioperi o a esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di attingimento, trattamento e trasporto dell'acqua sino ai serbatoi consortili, imputabili agli Enti Fornitori o alla rete consortile. Pertanto i concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per le cause sopra esposte, siano temporaneamente privati dall'uso dell'acqua potabile.

6 Pubblicità sui disservizi:

Il Consorzio, prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione della erogazione, darà pubblicità agli utenti mediante avvisi esposti presso la sede legale dell'Ente e presso le sedi periferiche del Consorzio.

Il Consorzio si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a ripristinare la regolarità del flusso e in nessun caso l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento dei danni.

Art. 6: Tipi di concessione

Le concessioni d'acqua si distinguono ai fini dell'applicazione delle tariffe in concessioni per uso agricolo, non agricolo e condominiale.

1. Uso agricolo:

Si considerano ad uso agricolo le concessioni rilasciate a cooperative, associazioni e aziende iscritte alla C.C.I.A.A come ditte agricole.

Ad esse saranno applicate le tariffe di cui al punto 1 della tabella "A".

2. Uso non agricolo:

Si considerano ad uso non agricolo le concessioni rilasciate a utenti diversi dalle aziende agricole, quali residenze private, esercizi commerciali, supermercati, bar, laboratori artigianali, trattorie, studi professionali, banche, officine, autorimesse, laboratori, alberghi, locande, campeggi, scuole, centri didattici, chiese, centri sociali, musei, biblioteche, magazzini, impianti sportivi, uffici pubblici e privati e simili.

Ad esse saranno applicate le tariffe di cui al punto 2 della tabella "A".

3 Utenza condominiale:

per le utenze condominiali di cui al 4° comma dell'art.5 del regolamento saranno applicate le seguenti tariffe:

- Contributo spese per rilascio concessioni = tabella "A" punto 3 + 0.50 x numero di utenti x tabella "A" punto 3
- Il canone annuo fisso = Tabella "A" punto 2 a)x 0.50 x numero utente.
- Classi di consumo :
sino a mc. 108 x numero di utenti, si applica la tariffa di cui alla tabella "A" punto 2b);

oltre mc.108 x numero di utenti, si applica la tariffa di cui alla tabella "A" punto 2c).

In caso di riduzione della dotazione idrica hanno precedenza le aziende agricole.

Art. 7 : Zone non canalizzate o servite da altri acquedotti

Qualora, nell'ambito del territorio del Consorzio, venisse fatta richiesta di fornitura idrica e fosse accertata la necessità di realizzare opere di derivazioni e prolungamenti delle condutture idriche consortili, il Consorzio potrà autorizzare l'esecuzione delle opere necessarie a carico dei richiedenti. Gli interessati dovranno presentare il relativo progetto sul quale il Consorzio esprime parere tecnico di fattibilità. Una volta realizzate e collaudate, le condotte saranno acquisite al Consorzio.

Gli utenti di cui sopra che realizzeranno la condotta e la cedono al Consorzio saranno esonerati dalle spese per il rilascio della concessione.

Il Consorzio in seguito provvederà a proprie spese alla gestione e manutenzione della stessa.

Nelle zone non servite da rete idrica, il Consorzio potrà rifiutare la fornitura dell'acqua, fino a quando non si provvederà alla realizzazione di idoneo acquedotto.

Art.8 : Passaggio di tubazioni su suolo altrui.

Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà privata, valgono le norme di legge in materia di servitù.

Il Consorzio ha facoltà di subordinare il rilascio della concessione all'esibizione, da parte del richiedente, del titolo giuridico per l'attraversamento del fondo di terzi.

Art. 9 : Prelievi abusivi

E' fatto divieto a chiunque di prelevare acqua dall'acquedotto consortile senza regolare concessione e relativo apparecchio misuratore installato dal Consorzio.

Il Consorzio accertata l'infrazione, interromperà immediatamente il prelievo abusivo e procederà alla denuncia del furto d'acqua alla competente Autorità.

TITOLO III

Richiesta di Fornitura e Concessioni

Art. 10: Domanda di concessione e procedimento tecnico-amministrativo per l'allaccio

La fornitura d'acqua potabile è concessa al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene o comunque occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale l'acqua verrà utilizzata nonché al condomino delegato, nel caso di utenza condominiale.

Il Consorzio può consentire la fornitura ad edifici realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata domanda di sanatoria nei modi, nei termini e nel rispetto delle leggi vigenti.

Per l'ottenimento della concessione l'interessato deve presentare domanda su apposito modulo fornito dal Consorzio.

La domanda deve contenere:

- l'indicazione delle generalità del richiedente e la sua residenza;
- per le persone giuridiche la sede legale e le generalità del rappresentante legale;
- il codice fiscale;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, locatario, altro);
- l'uso per il quale è richiesta la concessione;
- l'indirizzo presso cui devono essere inviate le bollette di pagamento o qualsiasi altra comunicazione inerente la concessione.

A secondo del tipo di concessione, agricola o non agricola, dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- copia dell'atto comprovante la proprietà o il possesso dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento e nel caso di richiesta da parte del locatario, copia del contratto di locazione;
- copia dell'estratto di mappa con evidenziata l'ubicazione dell'immobile;
- copia concessione edilizia o copia bolletta Enel.

In tutti i casi in cui la richiesta viene effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A. deve essere prodotto il relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.

L'utente può avvalersi anche dell'istituto della autocertificazione secondo le disposizioni di legge.

La richiesta effettuata per conto di un condominio deve essere accompagnata dal verbale dell'Assemblea dei condomini richiedenti l'utenza condominiale, in cui devono essere chiaramente identificate oltre alla persona delegata a sottoscrivere la concessione anche l'identità di tutti i condomini che si assumeranno, in solido tutte le obbligazioni scaturenti dalla concessione.

Per le utenze condominiali, le indicazioni e gli allegati richiesti per la singola concessione dovranno essere prodotti per ogni singolo condomino.

Il rilascio della Concessione è subordinato al versamento su c.c.p. intestato al "Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta" della somma stabilita nell'allegata tabella A quale onere fisso per l'istruzione della pratica, sopraluogo e collocazione del contatore idrometrico fornito dall'utente ed alla sottoscrizione della stessa per accettazione.

Successivamente sarà inviato un bollettino contenente il canone annuo fisso stabilito dall'allegata tabella "A" per la copertura della frazione dell'anno in corso.

Il canone si differenzia in funzione del tipo di concessione ricevuta.

La concessione si intenderà decaduta a tutti gli effetti di legge se l'allaccio del contatore non avverrà entro quattro mesi, per cause imputabili all'utente.

Art. 11 : rilascio della concessione

La concessione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di bollo , è rilasciata dall' Amministratore del Consorzio e sottoscritta per accettazione dall'utente in unico originale bollato che rimane presso il Consorzio; a richiesta dell'utente, può essere rilasciata copia autenticata, nelle forme di legge.

Le spese di bollo per il rilascio della concessione, sono a carico dell'utente.

L'inizio della fornitura è subordinato alla esecuzione delle opere di derivazione che saranno eseguite da personale del Consorzio, con materiale fornito dall'utente compreso il contatore idrometrico

Art. 12 : Condizioni generali della concessione

Le condizioni generali della concessione di fornitura non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 13 : Contenuto della concessione

La concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a. Cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare o del delegato del condominio;
- b. Indicazione toponomastica dell'immobile, indicazione degli estremi catastali, nonché la descrizione della sua ubicazione;
- c. durata e uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata al precedente art. 6;
- d. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente Regolamento consortile,
- e. indicazione del recapito presso cui far pervenire le bollette o qualsiasi altra comunicazione inerente la concessione.
- f. Le tariffe previste per il pagamento dei consumi misurati dal contatore idrometrico e l'importo della quota fissa annua.

Art. 14: Modificazione del rappresentante intestatario del contratto condominiale

L'eventuale sostituzione del delegato dell'utenze condominiali, che ha sottoscritto la concessione non è opponibile al Consorzio finché non sia stata comunicata per iscritto, unitamente all'apposito atto da cui si evince la nomina del nuovo delegato che dovrà accettare l'incarico nei termini di legge e del presente Regolamento.

TITOLO IV

Opere di presa - Apparecchi di misura-Accertamento dei consumi- Modi di pagamento- Morosità

Art. 15 :Opere di presa - Messa in opera dei contatori – Verbali di installazione e suggellatura degli apparecchi - Spostamento del contatore – Distacco contatore generale e riallaccio singolo - Impianti di sollevamento

1. Opere di presa.

Le opere di appresamento dalla rete di distribuzione sino all'uscita del pozzetto consortile sono eseguite dal Consorzio, con il materiale occorrente acquistato dall'utente.

L'appresamento avverrà con derivazione, dal pozzetto di distribuzione della rete idrica più vicino al fabbricato e sarà identificato con apposita targhetta riportante gli estremi del titolare dell'utenza e della concessione,

2 Contatore idrometrico.

La fornitura avverrà mediante l'installazione di misuratori idrometrici forniti dall'utente e installati da personale del Consorzio.

3 Verbali di installazione e suggellatura.

Nel momento della messa in opera sarà redatto un verbale di installazione e relativa suggellatura, sottoscritto dal personale del Consorzio e dall'utente, nel quale saranno descritti il tipo di apparecchio misuratore e le sue caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo accertato al momento della collocazione.

4 Spostamento del contatore.

Il Consorzio ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenza di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non più adatto.

5 Richiesta di distacco dal contatore generale e riallaccio singola utenza.

Per la richiesta di distacco da un contatore generale per l'allaccio singolo, il richiedente deve fornire al Consorzio tutto il materiale occorrente e non è tenuto a pagare nessuna altra somma.

6 Impianti di sollevamento.

il Consorzio assicura la fornitura nel punto di collocazione del contatore idrometrico a deflusso libero; qualora sia necessario, i concessionari sono tenuti a fornirsi di idoneo impianto di sollevamento per gli impianti sopraelevati, sconnesso dalla rete idrica.

Art. 16 : Misura dell'acqua e servizio di riparto

1. Misura dell'acqua.

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore idrometrico.

Il volume di acqua erogata a favore di una utenza di tipo condominiale viene accertato, analogamente al comma precedente, da un unico misuratore idrometrico condominiale.

E' facoltà del condominio collocare a valle del misuratore condominiale a propria cura e spese, dei contatori divisionali al fine della ripartizione delle spese fra le sottoutenze condominiali sui cui criteri il Consorzio si solleva da ogni responsabilità .

Resta difatti inteso che il volume d'acqua da fatturare per l'utenza condominiale è in ogni caso quello accertato dal contatore condominiale per il quale rispondono individualmente ed in solido, ad ogni effetto di legge, tutti i sottoutenti condominiali.

In caso di mancato pagamento, per il recupero dei crediti il Consorzio procederà nei riguardi del rappresentante del condominio e successivamente nei riguardi dei singoli condomini, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

2. Servizio di riparto per contatori condominiali esistenti.

Per contatori condominiali esistenti il Consorzio continuerà ad effettuare la lettura e fatturazione in acconto e/o a saldo dei misuratori divisionali privati afferenti alle sottoutenze condominiali rilevando i consumi dei contatori divisionali contestualmente al contatore idrico condominiale;

Il consumo d'acqua da fatturare per la utenza condominiale sarà in ogni caso il maggiore dei volumi tra quello accertato dal contatore idrometrico condominiale installato in prossimità del pozzetto consortile e quello definito dalla somma dei volumi accertati nei singoli contatori divisionali.

Nel caso in cui il volume accertato nel contatore idrometrico condominiale sia maggiore della somma dei volumi accertati nei contatori divisionali la differenza, che denomineremo per semplicità “eccedenza globale”, sarà ripartita tra i sottoutenti in misura eguale pervenendo alla “eccedenza individuale”

$$\text{Eccedenza individuale} = \text{Consumo Contatore Condominiale} - \text{Somma Consumo Contatore sottoutenti} \div \text{Numero sottoutenti}$$

Nei riguardi dei sottoutenti condominiali verranno emesse fatture individuali per consumi corrispondenti a quelli accertati nei rispettivi contatori divisionali incrementati dalla sopra definita “eccedenza individuale”

Nel caso in cui il volume accertato nel contatore idrometrico condominiale sia minore della somma dei volumi accertati nei contatori divisionali, nei riguardi dei sottoutenti condominiali verranno emesse fatture individuali per consumi corrispondenti a quelli accertati nei rispettivi contatori divisionali.

In entrambi i casi, in caso di mancato pagamento per il recupero dei crediti il Consorzio procederà nei riguardi dei singoli condomini con le modalità e nei termini stabiliti nel presente regolamento.

Nel caso in cui un sottoutente dovesse incorrere nella sospensione della fornitura per morosità, si effettuerà la chiusura del contatore generale e quindi la sospensione di tutta l’utenza condominiale.

Art. 17 : Prova del contatore - Sostituzione del contatore

In caso di contrasto sull’entità dei consumi, il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore.

La prova sarà effettuata previo appuntamento sul posto o presso una delle sedi periferiche del Consorzio, alla presenza del concessionario stesso o di un suo delegato.

Se la verifica non avverrà entro 20 gg. dalla data della richiesta, per mancato intervento dell’interessato all’appuntamento con gli addetti alle prove, la richiesta verrà archiviata e si riterrà il contatore perfettamente funzionante.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l’errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

Se il contatore risulta funzionante, all'utente verranno addebitate, nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova, le spese di verifica stabilite nell'allegata tabella A punto 7 del presente regolamento.

Nel caso di errore accertato di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico del Consorzio, che provvederà alla sostituzione del misuratore, acquistato dall'utente ed al ricalcolo della fatturazione con il seguente criterio.

Il consumo dell'acqua, per il tempo compreso tra l'ultima lettura e la data di accertamento dell'irregolarità, sarà quantificato per confronto con il periodo corrispondente al precedente anno.

Per le concessioni più recenti, è calcolato in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Consorzio in base ad accertamenti presuntivi insindacabili.

All'atto della sostituzione dell'apparecchio di misura, per irregolarità di funzionamento, viene redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Consorzio e dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il consumo accertato, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

Art. 18: Caratteristiche del contatore idrometrico

Il contatore idrometrico deve possedere le seguenti caratteristiche:

Contatore per acqua fredda, a getto multiplo, lettura diretta su rulli numerati protetti del tipo a quadrante bagnato a lettura diretta fino a 100.000 mc., filtro all'entrata e dispositivo antiappannamento

Per tutti i calibri le cifre sui rulli dovranno essere convenientemente dimensionate per facilitare la lettura.

I ruotismi e la turbina devono essere realizzati in speciale resina sintetica o altro materiale antincrostante e con perno di fondo regolabile in altezza.

I contatori devono essere completi di raccordi in ottone e guarnizioni con attacco da ½ pollice e predisposti per la sigillatura del misuratore mediante spirulina zincata

**Art. 19 : Sospensione temporanea della fornitura mediante distacco del contatore -
Rimozione degli apparecchi di misura**

E' facoltà dell'utente chiedere la sospensione temporanea della fornitura con relativo distacco del contatore idrometrico.

In tal caso sia per il distacco che per il riallaccio deve essere presentata apposita istanza al Consorzio con allegata ricevuta dei versamenti previsti dalla tabella "A" al punto 8. e 9.

Durante il periodo della sospensione della fornitura l'utente resta obbligato a corrispondere al Consorzio il canone fisso annuo.

All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, per recesso della concessione, verrà redatto apposito verbale firmato dagli incaricati del Consorzio e dall'utente o da un suo rappresentante.

Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, la lettura accertata, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni riscontrate.

Dopo la redazione del verbale il contatore sarà consegnato all'utente.

Art. 20 : Rilevamento consumi e fatturazione

L'utente è obbligato a pagare all'Amministrazione Consortile, oltre all'importo dei consumi, il canone fisso annuo quale contributo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto consortile, secondo le tariffe e le quote stabilite nell'allegata tabella "A" del presente Regolamento nonché l'importo delle eventuali penalità e spese.

Il pagamento del canone fisso annuo verrà richiesto entro il mese di Gennaio.

L'accertamento dei consumi avverrà mediante lettura semestrale, eseguita dal personale consortile, a seguito delle quali saranno emesse le relative bollette. Con la bolletta relativa alla seconda semestralità si procederà altresì ad eventuali conguagli.

L'utente provvederà ad effettuare il versamento dell'importo dovuto entro il giorno di scadenza indicato sul bollettino che viene fornito dal Consorzio.

L'eventuale smarrimento dei moduli forniti obbliga l'utente a richiederne altri presso il Consorzio.

Art. 21 : Morosità

L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della bolletta per il canone e consumo d'acqua entro la scadenza indicata nella bolletta stessa.

Nel caso di ritardato pagamento, per somme dovute a qualsiasi titolo, al titolare della concessione sarà applicata una penalità del 10% sull'importo dovuto; se il ritardo si protrae dopo il 30° giorno il Consorzio ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso di almeno 15 giorni e di intraprendere ogni azione legale per il recupero dei crediti.

In caso di ripristino della fornitura l'utente è tenuto a pagare oltre alle somme arretrate le spese di sospensione e riattivazione della fornitura, stabilite nell'allegata tabella "A" punto 6 del presente regolamento.

TITOLO V

Condizioni generali di fornitura e prescrizioni tecniche

Art.22 : Impianti idrici interni

E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile in genere, o commista a sostanze estranee o di altra provenienza; oppure collegarle direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 centimetri rispetto al massimo livello raggiungibile dell'acqua nel serbatoio.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Nel caso di apparecchi domestici elettrici collegati all'impianto idrico gli stessi devono essere dotati di prese a terra e, comunque, di tutti gli accorgimenti atti alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza del lavoro, previsti dalle leggi vigenti in materia.

L'impianto idrico interno non potrà comunque essere utilizzato come presa a terra per il collegamento di impianti elettrici in genere.

Le eventuali infrazioni riscontrate autorizzeranno il Consorzio a sospendere le erogazioni fino a quando non saranno stati eliminati gli inconvenienti a cura e spese dell'utente ed in base alle prescrizioni tecniche impartite.

L'utente ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.

Il Consorzio può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quelli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.

L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati ed a ricevere un incarico dal Consorzio per la verifica; in caso di inadempienza il Consorzio sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto, salvo rivalsa per i danni causati.

Art. 23 : Divieto di installazione di motori aspiranti

E' vietato l'uso di motori aspiranti che adescano direttamente dalla rete e rilanciano a beneficio dell'utente.

I contravventori verranno perseguiti con la sospensione della fornitura.

Per la riapertura dell'utenza, dopo l'eliminazione del motore aspirante, dovrà essere corrisposta dall'utente al Consorzio la somma per spese di sospensione e riattivazione della fornitura stabilita nell'allegata tabella "A" punto 6 del presente regolamento.

Art. 24 : Manutenzione e riparazione della rete idrica.

Il Consorzio provvede a proprie spese alla manutenzione ed alla riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna (Pozzetti di distribuzione e/o derivazione) con esclusione della condotta oltre il contatore, che resta di proprietà dell'utente.

TITOLO VI

Revoca della concessione – Riattivazione utenze

Art. 25: Obblighi dell'utente

L'utente è responsabile di qualsiasi violazione scaturente dal presente regolamento e dalla concessione di fornitura.

Tali violazioni, accertate dal Consorzio, obbligheranno l'utente alle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 26 : Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata:
 - a) Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile;
 - b) Per disdetta nei termini stabiliti;
 - c) Per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 30 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta;
 - d) Nel caso di accertato uso dell'acqua, diverso da quello stabilito nella concessione;
 - e) Nel caso in cui venisse accertato che l'utilizzatore della fornitura é persona diversa dal titolare della concessione, non essendo stato ancora provveduto alla voltura da parte del subentrante.

Restano salvi i diritti del Consorzio per la riscossione degli eventuali crediti maturati e maturandi fino alla revoca, fatte salve, altresì le azioni penali qualora il fatto costituisca reato.

2. Nel caso di demolizione o distruzione dell'immobile, il Consorzio potrà legittimamente pretendere il pagamento di canoni ed accessori finché l'utente non abbia portato a conoscenza dell'Ente i fatti risolutivi, nelle forme prescritte.

Art. 27 : Revoca della concessione per fatto imputabile all'utente

In caso di revoca della concessione di fornitura imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente, il Consorzio ha diritto di pretendere le somme dovute per i consumi effettuati, per le sanzioni pecuniarie nelle quali l'utente sia incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni subiti.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28: Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 29 : Obbligatorietà del Regolamento

Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti, e dovrà anche intendersi parte integrante di ogni concessione senza che ne occorra la materiale trascrizione.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di acquisirne copia, all'atto del rilascio della concessione, o anche a semplice richiesta in altre circostanze previo pagamento dei diritti di copia.

Art. 30: Modifiche del Regolamento, delle norme di concessione e delle tariffe –

Diritto di recesso

Per esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, il presente Regolamento, le norme di concessione e le tariffe, possono essere variate in qualsiasi momento e le variazioni si intendono comunicate agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio del relativo atto deliberativo.

Per quanto concerne le tariffe del consumo a mc., in dipendenza dell'aggiornamento automatico operato dall'Ente gestore, le stesse saranno automaticamente aggiornate al 1° Gennaio di ogni anno da questo Consorzio, con l'applicazione del tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice Istat)

E' facoltà dell'utente recedere dalla concessione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica.

In mancanza di ciò le variazioni si intendono tacitamente accettate.

Art. 31 : Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2007.

Art. 32: Abrogazione norme precedenti

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere effetto il vigente Regolamento sulle Utenze Idriche e tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi in contrasto con le presenti norme.

Fa parte integrante del presente Regolamento la Tabella "A" delle tariffe.

Caltanissetta, 08/05/07

Il Collaboratore Tecnico
(Geom. Ferdinando Frezza)

Visto il Direttore
(D.ssa Maria Vitale)

il Dirigente dell'area Tecnico-Agraria
(Ing. Salvatore Lupo)

Visto l'Amministratore Provvisorio
(Dr. Angelo Greco)

Tabella "A"

QUOTE FISSE E VARIABILI PER TIPO DI CONCESSIONE *

-1) Concessione tipo agricola (art.6 punto 1)

a) Canone fisso annuo €36,00

Classi di consumo

b) Sino a mc.180 anno €/mc.1.05

c) Da mc. 180 anno €/mc.1.40

-2) Concessione tipo non agricola (art.6 punto 2)

a) Canone fisso annuo €70,00

Classi di consumo

b) Sino a mc. 108 anno €/mc.1.20

c) Da mc. 108 anno €/mc.1.55

CONTRIBUTO SPESE

- 3) Contributo per rilascio Concessione (art.10).....€155,00

- 4) Contributo per voltura Concessione (art.3)€26,00

- 5) Contributo spostamento e suggellatura contatore(art.15).....€26,00

- 6) Contributo per sospensione e riallaccio contatore per morosità (art.21)€55,00

- 7) Contributo per verifica contatore (art.17)€26,00

- 8) Contributo per sospensione temporanea fornitura (art.19)::.....€ 26,00

- 9) Contributo per riallaccio e suggellatura contatore (art.19)..... € 26,00

Caltanissetta 08/05/07

Il Collaboratore Tecnico
(Geom. Ferdinando Frezza)

il Dirigente dell'area Tecnico-Agraria
(Ing. Salvatore Lupò)

Visto il Direttore
(D.ssa Maria Vitale)

Visto l'Amministratore Provvisorio
(Dr. Angelo Greco)

* QUOTE FISSE E VARIABILI PER TIPO DI CONCESSIONE AGGIORNATE AL
1 GENNAIO 2013 AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO

-1) Concessione tipo agricola (art.6 punto 1)

a) Canone fisso annuo €40,00

Classi di consumo

b) Sino a mc.180 anno €/mc.1.35

c) Da mc. 180 anno €/mc.1.70

-2) Concessione tipo non agricola (art.6 punto 2)

a) Canone fisso annuo €75.00

Classi di consumo

b) Sino a mc. 108 anno €/mc.1.50

c) Da mc. 108 anno €/mc.1.85